



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

Gestore Servizi Energetici- GSE SpA
Divisione Operativa
SEDE

Organizzazioni di filiera
LORO SEDI

Dr. Alessandra STEFANI
MIPAAF
Direzione generale dell'economia montana
e delle foreste
SEDE

Oggetto: Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera prot. n° 9356378 del 03/12/2020 - precisazioni sul termine e modalità di controlli da svolgere per l'anno 2022 a seguito nota EBS

A seguito delle richieste espresse dalla EBS - Associazione Energia da Biomasse Solide – con mail prot. n° 0610636 del 22/11/2021, la validità della Circolare prot. n° 9356378 del 03/12/2020 viene estesa fino **all'annualità 2024**.

A causa delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria generata dalla pandemia COVID-19 in atto, il termine per la presentazione delle domande, riferite **all'annualità 2021**, per la certificazione della tracciabilità delle biomasse da filiera viene **posticipato al 28 febbraio 2022**.

Nel merito della corretta predisposizione della documentazione per la tracciabilità dei materiali e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua ottenuti in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti - come previsto dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - si precisa quanto segue.

Se le superfici demaniali non hanno riferimenti catastali, sarà necessario fornire una cartografia sufficiente a poter individuare le aree di intervento e una misura della loro superficie.

Per la stima dei materiali ritratti, la quantità di biomassa ritraibile deve essere esplicitata nei documenti del progetto appaltato; sarà necessario produrre l'autorizzazione al taglio emessa dall'Autorità competente, che faccia riferimento alle aree oggetto dell'intervento.

Qualora l'autorizzazione forestale non indichi la stima produttiva, o non sia richiesta dalla normativa regionale di riferimento – nelle more di diversa determinazione nel Tavolo di Concertazione Forestale, di cui al D.M. 6792 del 26/6/2019 - potrà essere esibita una dettagliata perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato. Tale perizia deve essere stata inviata - per PEC - all'Ente forestale che autorizza l'intervento e in sede di certificazione della tracciabilità deve essere esibita la ricevuta del suo invio.

Oreste Gerini
Direttore Generale

*Firmato digitalmente ai sensi del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*

MIPAAF - PQAI 02 - Prot. Uscita N.0664621 del 17/12/2021